Il calcolo del danno differenziale

Descrizione

La Corte di Cassazione (sentenza del 13 marzo 2025 n. 6647) conferma il suo oramai costante orientamento in tema di **danno biologico differenziale**, ove lâ??evento sia riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, ricordando che la relativa liquidazione: â??*va effettuata, in base ai criteri della causalitÃ giuridica, ex art. 1223 c.c., convertendo la percentuale di invaliditÃ ascritta allâ??agente sul piano della causalitÃ materiale e quella non imputabile allâ??errore medico in somme di denaro, per poi procedere a sottrarre dal valore monetario dellâ??invaliditÃ complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invaliditÃ preesistente, fermo restando lâ??esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equitÃ giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concretoâ?• (Cass. 20894/ 2024; Cass. 26851/2023)*. Dunque, ***non semplicemente operando una differenza tra percentuali di invaliditÃ attribuibili allâ??una o allâ??altra causa, ma operando la differenza sul piano monetario, come nel principio di diritto citato***â??

Nel caso di specie si trattava di il danno causato dalla caduta, nella casa di cura, e pacificamente stato accertato come danno differenziale, ossia come un danno che â??fa la differenzaâ?• aggiungendosi ad una lesione della salute giÃ esistente (per via di una concausa umana o naturale).

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione
21 Mar 2025